SENT. NR. 56/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente relatore
Riccardo PATUMI	Consigliere
Marco CATALANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 46625** proposto dal Procuratore regionale nei confronti di **Alen Plus S.r.l.s.** (P.I. 04157090400), in persona del legale rappresentante (PEC: 04157090400@impresa.italia.it) e **Evgeniya Kochneva,** nata a Nizhij Lomov (Federazione Russa) il 22 dicembre 1953 (C.F. KCHVNY53T62Z154K), e residente in via Boiardo, 62 p. 2 a Civitanova Marche (MC), in proprio - per il pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore del Comune di Rimini della somma di **€ 5.619,60**, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Udita, alla pubblica udienza del **28 gennaio 2026**, la relazione del Presidente dott. Vittorio Raeli;

Udito, per la Procura regionale, il sostituto procuratore generale dott. **Sardella Salvatore Antonio**, il quale ha concluso per il rinvio dei giudizi in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione proposta dalla Sezione Emilia-Romagna;

Assenti e non costituiti in giudizio la **Alen Plus S.r.l.s.** ed **Evgeniya Kochneva;**

Visti gli atti del procedimento istruttorio **I00656/2023/CDE**, esitati nell'atto di citazione, completo di relata di notifica;

Visto l'atto di citazione, depositato in data 29 luglio 2025 e ritualmente notificato;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell'atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato.

A seguito di segnalazione del Comune di Rimini, la Procura regionale, dopo avere svolto attività istruttoria, nell'ambito della quale era emerso l'omesso riversamento relativo alla imposta di soggiorno pari a **€ 5.619,60** e avere invitato a dedurre gli odierni convenuti, ha depositato in data 29 luglio 2025 atto di citazione avverso i medesimi soggetti, ritenuti, sulla base della prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, agenti contabili e titolari di rapporto di servizio con il Comune, con riguardo alla imposta di soggiorno, anche successivamente alla modifica normativa effettuata con l'art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all'art. 4 D.LGS. n. 23/2011.

Di qui la domanda di condanna al pagamento, in favore del Comune di Rimini, della somma di **€ 5.619,60** oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

All'odierna udienza, il Procuratore regionale, nella persona del S.P.G. dott.

Sardella Salvatore Antonio, ha chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso questa Sezione giurisdizionale.

Ritenuto in

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, non accoglie l'istanza di rinvio formulata in udienza dal Procuratore regionale perché palesemente destituita di ogni fondamento, in considerazione della motivazione della stessa.

Come certamente noto al Procuratore regionale, il rinvio dell'udienza di discussione della causa è disciplinato dall'art. 92 del codice di giustizia contabile (d'ora in avanti, c.g.c.), che prevede la facoltà del Presidente di rinviare l'udienza a quella immediatamente successiva (comma 1), di ufficio ovvero su motivata istanza di parte (comma 2).

Ciò premesso, come si è accennato, l'istanza è palesemente destituita di ogni fondamento, in quanto è intervenuta di recente la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiarando, con ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga a quella all'esame del Collegio, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

È chiaro, quindi, che l'unica motivazione che spinge la Procura regionale a chiedere il rinvio della presente udienza è quella di sperare che la Corte di cassazione si ricreda, a distanza di qualche mese, sulla giurisdizione sul danno derivante dall'omesso riversamento della imposta di soggiorno, in favore della Corte dei conti.

Tale aspettativa della Procura regionale non può, però, trovare ingresso in giudizio, in quanto maturo per essere deciso ed ostandovi il principio

costituzionale della durata ragionevole dei processi che si svolgano innanzi a qualsivoglia organo giurisdizionale.

Ciò premesso, deve porsi il Collegio della permanenza o meno della giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie di responsabilità del gestore della struttura alberghiera o comunque ricettiva per il danno da omesso riversamento nelle casse comunali della imposta di soggiorno.

Come noto, infatti, fino alla riforma di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n.77/2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti attribuiva all'albergatore il ruolo di agente contabile e, conseguentemente, riconosceva la giurisdizione contabile sulla riscossione dell'imposta di soggiorno da parte del predetto.

Senonché, l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile di imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile.

La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall'esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito dall'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS 24.3.2025, n.33).

Il responsabile di imposta, obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l'ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e della

sua satisfattività (Cass., sez. V, n. 9538/2022 a proposito del notaio nella qualità di responsabile d'imposta ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986).

L'affiancamento della responsabilità del responsabile d'imposta a quella dell'effettivo contribuente obbligato insieme con altri genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.

Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo avere qualificato l'albergatore come responsabile d'imposta, ha procedimentalizzato l'attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta ha rinviato alle sanzioni tributarie di cui al D.LGS. n. 471/1997.

La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Corte di cassazione (Sez. V, n. 6187/2024) ove si è puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente

Con la recente ordinanza n. 1527/2026, infine, la Corte di cassazione, a sezioni

unite, ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti fra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Deve, dunque, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Vittorio Raeli

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)